


*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*Novara*

*Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali*

Prefettura Novara  
Prot. Uscita del 23/02/2012  
Numero: **0007778**  
Classifica: 69.02



Novara, 23 febbraio 2012

Al Sindaco del Comune di  
CARPIGNANO SESIA

Ai Consiglieri comunali

Sig. Mario GALDINI  
Via Borghetto, 10

Sig. Michele PESCIO  
Via don A. Mella, 35

CARPIGNANO SESIA (NO)

**Oggetto:** Comune di Carpignano Sesia - esposto consiglieri di minoranza- delibere consiliari nn. 20 e 31 del 29 novembre 2011

In relazione all'esposto di cui all'oggetto, pervenuto in data 3 gennaio 2012, acquisite le controdeduzioni in merito dall'Amministrazione comunale di Carpignano Sesia in data 17 febbraio 2012, si esprime, al riguardo, l'avviso dello scrivente Ufficio.

In base agli articoli 175 e 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare e debbono essere adottate entro il 30 novembre.

Ai sensi del combinato disposto dei due citati articoli le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni.

La mancata adozione, entro il predetto termine, di un provvedimento di convalida, comporta, di conseguenza, la caducazione del provvedimento d'urgenza adottato.

Il comma 5 dell'articolo 175, tuttavia, prevede che entro i trenta giorni dalla mancata o parziale ratifica del provvedimento l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Per quanto riguarda il caso di specie oggetto dell'esposto, si deve necessariamente premettere che non si ritengono affatto condivisibili le osservazioni espresse nella nota contenente le controdeduzioni da parte dell'Amministrazione comunale.

*prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

*Stato*

*Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali*

Si è dell'avviso, infatti, che la normativa che si ritiene di disattendere attiene ad essenziali rapporti di ripartizione di competenza fra gli organi del Comune - in modo particolare, fra l'organo consiliare e la giunta - nonché a principi fondamentali di contabilità pubblica.

Inoltre, pur con l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 tali norme non sono state affatto abrogate.

Va altresì osservato che quanto verificatosi nella situazione in esame costituisce una situazione anomala che solo indirettamente potrebbe rientrare nella fattispecie prevista dal comma 5 dell'articolo 175, in quanto la delibera di variazione, adottata in via d'urgenza dall'organo esecutivo, è decaduta non perché l'organo consiliare non l'ha ratificata, nemmeno parzialmente, ma per il solo fatto che lo stesso Organo esecutivo non l'ha immediatamente e doverosamente trasmessa al competente organo consiliare (v. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, deliberazione n. 58 del 12 febbraio 2009).

Venuto meno, comunque, per acclarata decadenza, l'atto di variazione adottato in via d'urgenza dalla giunta, si ritiene che l'organo consiliare avrebbe dovuto, utilizzando la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 175, proprio perché procedura di carattere eccezionale, adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della delibera non ratificata *ab initio*, elencando nel dettaglio tali rapporti e portandoli alla piena conoscenza dell'organo consiliare.

In ogni caso, non si poteva procedere alla ratifica e alla conferma della delibera di giunta oramai definitivamente caducata.

In osservanza a quanto disposto e osservato dalla richiamata pronuncia della Corte dei Conti, tuttavia, non si ritiene che la fattispecie in oggetto possa essere assimilata alla previsione di cui agli articoli 191, 192 e 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernenti la disciplina dei debiti fuori bilancio.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ha preso nota della irregolarità segnalata, ma ritiene la situazione non rientrante nelle prerogative inerenti il controllo sugli organi allo stesso demandate dalle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
Vice Prefetto dott. Marco BALDINO

